SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 205

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).

02A12161

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***6****:*

Illepelli S.p.a., in Lonigo: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 2002.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 2002, n. **238.**

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1686):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 4 settembre 2002.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 9 settembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 settembre 2002.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, l'11, 17, 25 settembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato l'8 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3244):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 9 ottobre 2002 con il parere del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, IX, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 9, 11, 15 ottobre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 16 ottobre 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002.

Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

02G0266

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 luglio 2002, n. **239.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», con particolare riferimento all'articolo 18, commi 1, lettera *a)* e 2;

Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del «Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*, dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» con particolare riferimento agli articoli 26, 56 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente «Modifica alla disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli Uffici finanziari» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere n. 670/2002 del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 27-23/A-104 (3472), del 19 giugno 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Applicazione del contributo

1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, aumentate nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si applicano sui premi delle assicurazioni, nei rami «incendio», «responsabilità civile diversi», «auto rischi diversi» e «furto», come riclassificati dall'articolo 2 e dalla tabella *A)* allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, raccolti nel territorio dello Stato, relativamente ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Art. 2.

Denuncia, liquidazione e versamento del contributo

1. I soggetti obbligati di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo individuano distintamente dall'imposta sulle assicurazioni il contributo di cui all'articolo 1 e provvedono mensilmente al versamento, negli stessi termini stabiliti per l'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, presso i soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni. Quanto alle modalità di versamento si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 dicembre 1998, n. 301.

2. Le imprese di assicurazione, nelle denunce dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente, in apposito allegato, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonché l'importo dovuto per il contributo e i dati dei relativi versamenti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

3. I rappresentanti fiscali delle imprese di assicurazione aventi la propria sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica italiana, nella denuncia mensile dei premi incassati nel mese precedente di cui all'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, da presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, indicano in apposito allegato, distintamente, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonché l'importo dovuto per il contributo previsto dallo stesso articolo e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

4. I contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, che stipulano una delle assicurazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento con assicuratori all'estero, diversi da quelli di cui al comma 3, nella denuncia da presentare agli uffici delle entrate competenti per territorio, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente l'importo dovuto per il contributo di cui all'articolo 1 e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia della denuncia a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

5. Sulla base dei dati contenuti nell'apposito allegato alle denunce di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, gli uffici delle entrate procedono alla liquidazione definitiva del contributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dovuto per l'anno precedente, secondo le modalità e i termini previsti per l'imposta sulle assicurazioni, di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Assegnazione delle somme al capitolo relativo al «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive»

1. Le somme relative al contributo di cui all'articolo 1, riscosse ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono di pertinenza del «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno ed affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata, alla voce Ministero dell'interno, per essere riassegnate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 2341 contenuto nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 (già unità previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori».

Art. 4.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. È abrogato il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive».

2. Le somme versate in applicazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, dalla data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e fino all'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata alla voce Ministero dell'interno di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, imputate al capo VIII, capitolo 1209 delle entrate del bilancio dello Stato, sono comunque assegnate al capitolo 2341 contenuto nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 (già unità previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 2002

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 382

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):

«Art. 18 *(Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive).* — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;

b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2-*undecies* della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera *a)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44):

«Art. 4 *(Individuazione del capitolo di spesa)*. — 1. I fondi di cui all'art. 18, comma 1, della legge e di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono unificati in un fondo denominato «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno.

2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell'unità previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata.

3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalità e i tempi che verranno determinati nella concessione prevista dal successivo art. 5.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca: «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi».

— Si riporta il testo dell'art. 26, nonché il testo delle rubriche degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 26 *(Riforma del Ministero delle finanze)*. — 1. In attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal capo II del titolo V».

«Art. 56 *(Attribuzioni del Ministero delle finanze)*.

Art. 57 *(Istituzione delle agenzie fiscali)*.

Art. 58 *(Organizzazione del Ministero)*.

Art. 59 *(Rapporti con le agenzie fiscali)*.

Art. 60 *(Controlli sulle agenzie fiscali)*.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca: «Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per l'argomento della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'allegato *A*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse):

«Art. 2 *(Oggetto)*. — 1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni indicate nel punto *A)* della tabella allegata. Esso si applica:

a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.».

«ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

prestazioni forfettarie;

indennità temporanee;

forme miste;

persone trasportate.

2. Malattia:

prestazioni forfettarie;

indennità temporanee;

forme miste.

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):

ogni danno subito da:

veicoli terrestri automotori;

veicoli terrestri non automotori.

4. Corpi di veicoli ferroviari:

ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5. Corpi di veicoli aerei:

ogni danno subito da veicoli aerei.

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni danno subito da:

veicoli fluviali;

veicoli lacustri;

veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. Incendio ed elementi naturali:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

incendio;

esplosione;

tempesta;

elementi naturali diversi dalla tempesta;

energia nucleare;

cedimento del terreno.

9. Altri danni ai beni:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. R.C. autoveicoli terrestri:

ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. R.C. aeromobili:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. R.C. generale:

ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. Credito:

perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;

credito all'esportazione;

vendita a rate;

credito ipotecario;

credito agricolo.

15. Cauzione:

cauzione diretta;

cauzione indiretta.

16. Perdite pecuniarie di vario genere:

rischi relativi all'occupazione;

insufficienza di entrate (generale);

intemperie;

perdite di utili;

persistenza di spese generali;

spese commerciali impreviste;

perdita di valore venale;

perdita di fitti o di redditi;

perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;

perdite pecuniarie non commerciali;

altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria:

tutela giudiziaria.

18. Assistenza:

assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto *C)*.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse):

«Art. 9 *(Denuncia e versamenti)*. — 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».

«Art. 11. — Per le assicurazioni stipulate, da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia, con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.

Per le merci trasportate da o verso l'Italia, gli uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta a norma dell'art. 1 della presente legge, o, in caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati o hanno sede il contraente o, nella ipotesi di cui al quinto comma, lettera *e)*, dell'art. 1, la ditta o persona assicurata.».

— Per l'argomento del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto direttoriale del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998, reca: «Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione».

— Si riporta il testo dell'art. 89, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.».

Note all'art. 4:

— Il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive».

— Per l'argomento della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si veda nelle note alle premesse.

02G0269

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 2002.

Disciplina della distruzione degli esplosivi al plastico non contrassegnati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 dicembre 2000, n. 420, recante norme sulla adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991;

Rilevato che l'art. 4, comma 3, della legge medesima, prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, al fine di determinare le modalità necessarie perché gli esplosivi plastici non contrassegnati siano distrutti, o resi definitivamente innocui, ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'art. IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione stessa;

Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione di quanto riportato nel citato art. 4 della legge n. 420/2000;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per «esplosivi» gli esplosivi plastici ed in fogli, compresi quelli sotto forma di foglio duttile o elastico, individuati dalla Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991;

b) per «esplosivi contrassegnati» gli esplosivi di cui alla precedente lettera *a)* cui è stato aggiunto un «agente marcante» o «contrassegno» in accordo con quanto stabilito nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991;

c) per «agente marcante» o «contrassegno» una delle sostanze individuate nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991, da aggiungere agli esplosivi plastici ed in fogli al fine di renderli rilevabili;

d) per «marcatura» l'aggiunta dell'agente marcante o contrassegno alla massa dell'esplosivo, in accordo con quanto stabilito nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991;

e) per «dispositivi militari debitamente autorizzati», i congegni esplosivi impiegati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dagli altri Corpi armati dello Stato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente decreto gli esplosivi non contrassegnati che:

a) sono prodotti o detenuti in quantità limitate unicamente a scopo, debitamente autorizzato, di ricerca, sviluppo o test di esplosivi nuovi o modificati;

b) sono prodotti o detenuti in quantità limitate unicamente per essere utilizzati in attività, debitamente autorizzate, di addestramento nel rilevamento degli esplosivi e/o di sviluppo o test delle attrezzature per il rilevamento degli esplosivi;

c) sono prodotti o detenuti in quantità limitate unicamente a scopi giudiziari debitamente autorizzati;

d) sono inclusi come parte integrante di dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato ovvero sono destinati ad esservi inclusi entro il 3 febbraio 2004.

Art. 3.

Elenco degli esplosivi non contrassegnati

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri Corpi armati dello Stato formano un elenco degli esplosivi non contrassegnati tenuti in deposito, diversi da quelli di cui al precedente art. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Gli esplosivi sono accuratamente inventariati nell'ambito dell'elenco per tipologia e quantitativo. L'elenco è periodicamente aggiornato in relazione al progressivo utilizzo degli esplosivi da effettuarsi entro la data del 3 febbraio 2016, ovvero in occasione della consegna degli stessi al Ministero della difesa per la distruzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 4.

3. Con le stesse modalità, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, forma l'elenco degli esplosivi non contrassegnati denunciati a norma dell'art. 4 della legge n. 420/2000. Per gli esplosivi diversi da quelli di cui all'art. 2 l'elenco è periodicamente aggiornato man mano che gli esplosivi vengono consegnati al Ministero della difesa per la distruzione, da effettuarsi entro la data di cui all'art. 6, comma 2.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 le Forze armate, le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato e gli altri Corpi armati dello Stato trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, copia degli elenchi previsti dal presente articolo. Con cadenza semestrale sono comunicati gli aggiornamenti.

Art. 4.

Distruzione degli esplosivi non contrassegnati

1. La competenza alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati è attribuita al Ministero della difesa.

2. Lo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa incaricato della attività di distruzione assume in carico sulla prevista documentazione il materiale ricevuto specificandone la tipologia, il quantitativo e l'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna. Della avvenuta distruzione è redatto apposito verbale contenente la data o i periodi e le relative modalità.

3. Copia della documentazione relativa alla distruzione degli esplosivi è rilasciata, qualora richiesta, all'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna.

Art. 5.

Modalità di distruzione

1. Il Ministero della difesa definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione.

2. La distruzione è attuata mediante brillamento e/o mediante qualunque altro trattamento ritenuto idoneo dall'Amministrazione procedente, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle norme di tutela ambientale in vigore.

3. Gli eventuali oneri per la distruzione degli esplosivi sono a carico del richiedente.

Art. 6.

Termini per la distruzione degli esplosivi non contrassegnati

1. Gli esplosivi non contrassegnati, detenuti dalle Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e non incorporati in dispositivi militari debitamente autorizzati devono essere distrutti entro il 3 febbraio 2016. La consegna dei medesimi allo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa incaricato dell'attività di distruzione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

2. Gli esplosivi non contrassegnati detenuti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere distrutti entro il 3 febbraio 2004. La consegna dei medesimi agli enti di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

3. È fatta salva la detenzione ed utilizzazione degli esplosivi non contrassegnati per le finalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2002

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della difesa
MARTINO

02A12527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2002.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali. Anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attività operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2001;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio negli incarichi di comando indicati;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità in sedi non ambite;

Vista la delibera del COCER n. 01/70/8° in data 23 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme indicate, per l'anno 2001, all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di pertinenza dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ora Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 3 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 6130 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», al netto delle somme dovute a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

Comando provinciale;

Comando di reparto operativo aeronavale;

Comando di gruppo;

Comando compagnia;

Comando di nucleo provinciale di Polizia tributaria;

Comando di stazione navale;

Comando di sezione aerea;

Comando di tenenza;

Comando di sezione operativa navale;

Comando di brigata;

Comando di squadriglia navale,

per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2001, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7 secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2001:

Livello	Parametro
VI	3,0
VI bis	3,1
VII	3,2
VII bis	3,3
VIII	3,4
IX	3,6

Art. 3.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti e riconducibili anche a «figure» organicamente rilevate, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2001, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2001:

Livello	Parametro
V	1,8
VI	2,2
VI bis	2,3
VII	2,5
VII bis	2,7
VIII	2,9
IX	3,2

Art. 4.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2001, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

Nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'Ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'Ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale di Polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nuclei regionali di Polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonché del reparto comando dei nuclei regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;

Nuclei provinciali di Polizia tributaria, ad esclusione della sezione comando, dell'autodrappello e delle squadre comando dei gruppi dipendenti;

Gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;

Compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

Tenenze, ad esclusione della squadra comando;

Brigate;

Sezioni «I» dei comandi provinciali;

Equipaggi delle unità navali e nuclei sommozzatori;

Piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;

Sezioni di Polizia giudiziaria,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2001:

Livello	Parametro
V	1,5
VI	1,7
VI bis	1,8
VII	1,9
VII bis	2,0
VIII	2,1
IX	2,3

Art. 5.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2001, ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2001:

Livello	Parametro
V	1,1
VI	1,3
VI bis	1,4
VII	1,5
VII bis	1,6
VIII	1,7
IX	1,9

Art. 6.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2001, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2001:

Livello	Parametro
V	0,5
VI	0,6
VI bis	0,7
VII	0,8
VII bis	0,9
VIII	1
IX	1,1

Art. 7.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto è pari a € 16.000.000,00.

Art. 8.

1. I militari che, nel corso del 2001, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il restante personale,

beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 8.000,00 euro, indipendentemente dal livello retributivo e dalla tipologia d'impiego.

2. Il beneficio di cui al comma precedente non compete nell'ipotesi:

a) di prima assegnazione;

b) di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

c) di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

Art. 9.

1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli precedenti:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2001;

i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2001;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2001;

i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2001;

gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello; gli ufficiali di complemento;

i finanzieri ausiliari;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.

2. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di coincidenza di due o più fattispecie, tra quelle previste negli articoli medesimi, in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base al parametro più favorevole.

3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1º gennaio 2001 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1º aprile 1981, n. 121.

4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2001 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2001, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 10.

1. Agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, in servizio per almeno centottantaquattro giorni nel 2001, è attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilità e ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alle qualifiche rivestite.

2. Il compenso di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 130,00, al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali, per ciascun beneficiario, è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, non compete:

agli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

agli ufficiali di complemento;

ai finanzieri ausiliari;

al personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.

Art. 11.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e con il compenso di cui all'art. 10.

Art. 12.

1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 7, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12612

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 6 agosto 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Intron A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto il decreto UAC/C n. 114 dell'11 ottobre 2000, con il quale la specialità medicinale «Intron A» nelle seguenti confezioni:

«18 miu soluzione iniettabile» 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso n. 034832232/E (in base 10) 116ZV8 (in base 32);

«25 miu soluzione iniettabile» 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso n. 034832271/E (in base 10) 116ZWH (in base 32).

È stata classificata in classe C;

Titolare A.I.C.: S.p. Europe;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto per la specialità medicinale «Intron A» nelle confezioni sopra indicate, la riclassificazione in classe «A»;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso in data 19/20 marzo 2002 dalla Commissione unica del farmaco con il quale si è espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale «Intron A»;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale INTRON A nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«18 miu soluzione iniettabile» 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso A.I.C. n. 034832232/E - (in base 10) 116ZV8 (in base 32);

classe «A», nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 99,00 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 163,39 (I.V.A. inclusa);

«25 miu soluzione iniettabile» 1 flaconcino uso sottocutaneo o intravenoso A.I.C. n. 034832271/E - (in base 10) 116ZWH (in base 32);

classe «A», nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 136,75 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 214,41 (I.V.A. inclusa).

Titolare A.I.C.: S.p. Europe.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 agosto 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 169

02A12517

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 settembre 2002.

Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti la legge 31 maggio 1975, n. 191, e l'art. 4 della citata legge n. 958/1986;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, con il quale è stato previsto che con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro della difesa indica i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998 con il quale sono stati approvati i criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale;

Ritenuto di adeguare i suddetti criteri alle attuali mutate esigenze delle Forze armate;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale ai fini dell'eventuale dispensa.

Art. 1.

La formazione dei contingenti o scaglioni di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psico-fisico-attitudinale.

Art. 2.

Qualora esigenze particolari di Forza armata connesse ad impieghi operativi e/o logistici non possano essere soddisfatte come da art. 1, si dovrà ricercare il personale fra le categorie di cui al successivo art. 3, procedendo a partire dalla sesta categoria per giungere alla prima.

Art. 3.

In presenza di una disponibilità numerica del contingente di leva superiore al fabbisogno delle Forze armate, per definire l'aliquota di giovani da dispensare dalla ferma di leva in quanto in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, si procederà a suddividere gli arruolati meno qualificati dal punto di vista psico-fisico o culturale nelle sei categorie qui sotto elencate in ordine decrescente di ipotizzabile rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale:

1. Sesta categoria:

giovani in possesso del coefficiente pari al valore 1 o 2 nell'I.G. (Intelligenza generale) e/o V.C. (Valore culturale), ovvero nel parametro Valutazione globale;

2. Quinta categoria:

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

CO - Costituzione organica;

LS - Locomotorio superiore;

LI - Locomotorio inferiore;

3. Quarta categoria:

a) giovani in possesso del coefficiente 3 nel parametro PS (Psiche);

b) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

AV - Apparati vari;

AU - Funzione uditiva;

VS - Funzione visiva;

4. Terza categoria:

a) giovani in possesso del coefficiente 4 nel parametro PS (Psiche);

b) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

CO - Costituzione organica;

LS - Locomotorio superiore;

LI - Locomotorio inferiore;

AV - Apparati vari;

AU - Funzione uditiva;

VS - Funzione visiva,

congiuntamente al coefficiente 3 nell'AC e/o nell'AR;

5. Seconda categoria:

giovani in possesso di più coefficienti 4 nei seguenti parametri del profilo sanitario:

PS - Psiche;

CO - Costituzione organica;

LS - Locomotorio superiore;

LI - Locomotorio inferiore;

AV - Apparati vari;

AU - Funzione uditiva;

VS - Funzione visiva;

6. Prima categoria:

giovani in possesso di almeno un coefficiente 4 in uno qualsiasi dei seguenti parametri del profilo sanitario:

AC - Apparato cardiocircolatorio;

AR - Apparato respiratorio;

AV con PS4 - (Apparati vari - psichico) per i vecchi profili;

AV con EI4 - (Apparati vari - ematologico immunitario per i soggetti sieropositivi agli anticorpi antiHIV asintomatici) per i vecchi profili.

Art. 4.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 14 ottobre 1998.

Roma, 30 settembre 2002

Il Ministro: MARTINO

02A12526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2002.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 401 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 4 luglio 2002, che ha proposto i nuovi importi dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2002 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2000 e il 2001, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2,7 per cento;

Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla direzione generale dell'impiego, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2001;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2002, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa è determinato nella misura di € 200,49.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 167

02A12561

DECRETO 2 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 611/2002 del 16 gennaio 2002, con il quale si è provveduto alla ricostruzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia;

Vista la nota della CISL unione sindacale territoriale di Venezia, protocollo n. 093/2002 del 30 settembre 2002, con la quale si comunica la designazione del sig. Doriano Baldan, quale membro, in rappresentanza dei lavoratori, del comitato medesimo - settore secondario, in sostituzione del sig. Luigino Boldrin, deceduto;

Decreta:

Il sig. Doriano Baldan è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia, a far data dal presente decreto e per la durata del comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MONACO

02A12555

DECRETO 15 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Europress 2000», in Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «Europress 2000», con sede in Vercelli dai quali risulta che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore del 26 settembre 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa «Europress 2000», con sede in Vercelli, B.U.S.C. n. 1210/288615, rogito notaio Astuto Sebastiano di Vercelli, omologato dal tribunale di Vercelli il 27 novembre 1998, registro delle imprese n. 174210, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 15 ottobre 2002

Il direttore provinciale reggente: LONGO

02A12525

DECRETO 15 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Ragione sociale», in Ginosa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa edilizia a r.l. «Ragione sociale», con sede in Ginosa, costituita per rogito notaio Pasquale Lo Nigro in data 5 maggio 1978, repertorio n. 111392, registro imprese n. 4914 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 15 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12613

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2002.

Iscrizione di varietà di cereali al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 18 ottobre 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di frumento duro denominata Torno;

Viste le richieste presentate con le quali la denominazione Torno è stata modificata prima in Sarto e poi in Turelli;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 24 settembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007244	Giove	CO.SE.ME. S.r.l.
007732	Vitrico	Semillas Batlle SA - Spagna
007733	Maduro	Semillas Batlle SA - Spagna
007734	PR22D40	Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA; Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. e Pioneer Genetique S.A.R.L. - Francia
007742	Karalis	Centro Regionale Agrario Sperimentale - C.R.A.S.
007746	Caprì	Florimond Desprez - Francia
007747	Kievlanka	Florimond Desprez - Francia
007748	Alfaro	Florimond Desprez - Francia
007758	Dylan	CO.NA.SE. - Consorzio Nazionale Sementi S.c.r.l.
007764	Terra	Verneuil semences de provence - Francia
007765	Puma	Verneuil semences de provence - Francia
007775	Levante	Società produttori sementi S.p.a.
007776	Grecale	Società produttori sementi S.p.a.
007777	Normanno	Società produttori sementi S.p.a.
007778	Vinci	Verneuil semences de provence - Francia e Apsovsementi S.p.a.
007779	Virgilio	Verneuil semences de provence - Francia e Apsovsementi S.p.a.
007784	Duetto	I.N.R.A. - Institut National de la Recherche Agronomique - Francia e Apsovsementi S.p.a.
007787	Valerio	Mosconi Cesare e Giorgio

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007242	Turelli	Delley Semences et Plantes SA - Svizzera
007735	PR22R58	Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA; Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. e Pioneer Genetique S.A.R.L. - Francia
007743	Kalango	Florimond Desprez - Francia
007744	Gandhi	Florimond Desprez - Francia
007745	Bokaro	Florimond Desprez - Francia
007752	Quality	Samoggia Luigi
007757	Blasco	CO.NA.SE - Consorzio Nazionale Sementi S.c.r.l.
007773	Esperia	Società produttori sementi S.p.a.
007774	Carisma	Società produttori sementi S.p.a.
007783	Guarnì	Florimond Desprez - Francia e Apsovsementi S.p.a.
007785	Agadir	G.A.E. Recherche - Francia e Apsovsementi S.p.a.
007789	Aster	Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.r.l.

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007749	Murcie	Florimond Desprez - Francia
007761	Varenne	Cebeco Zaden B.V. - Olanda
007782	Ninfa	Florimond Desprez - Francia e Apsovsementi S.p.a.
007875	Tipo	Agroservice S.p.a.
007950	Tolar	Plant Select - Repubblica Ceca

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007750	Marado	Serasem - Francia
007755	Ketos	Verneuil Recherche - Francia
007760	Estival	Lemaire Deffontaines - Francia

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007736	Lugano	Pflanzenzucht Saka GbR - Germania
007790	Rex	Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.r.l.
007791	Hercules	Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.r.l.
007251	Oceania	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte di conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12642

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Molise» e «Biferno» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 17 luglio 1999 dal Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Molise» e «Biferno», con sede in Campobasso, presso l'Unioncamere Molise, piazza della Vittoria n. 1, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 3 settembre 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Molise» e «Biferno», con sede in Campobasso, presso l'Unioncamere Molise, piazza della Vittoria n. 1, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 3 settembre 2002.

Art. 2.

Il Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12610

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la valorizzazione dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini DOCG «Torgiano» e dei vini DOC «Torgiano» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 21 marzo 2001 dal Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini DOCG «Torgiano» e dei vini DOC «Torgiano», con sede in Torgiano (Perugia), via Mario Angeloni n. 16, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 2 settembre 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini DOCG «Torgiano» e dei vini DOC «Torgiano», con sede in Torgiano (Perugia), via Mario Angeloni n. 16, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 2 settembre 2002.

Art. 2.

Il Consorzio tutela dei vini di Torgiano è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini di Torgiano e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12611

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 settembre 2002.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale posseduto dal sig. Meta Altin al fine dello svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Meta Altin ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato deftese pjekurie conseguito nella Repubblica albanese, presso la Scuola media superiore di meccanica petrolifera «Myrteza Kepi» di Kucove, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 gennaio 2002, che ha posto come condizione per il riconoscimento dei titoli posseduti dall'interessato la dimostrazione dell'esercizio dell'attività in parola per almeno due anni negli ultimi dieci;

Vista la documentazione successivamente trasmessa dall'interessato, dalla quale si evince lo svolgimento di due anni di esperienza specializzata, nello specifico campo di attività per cui il riconoscimento è richiesto, negli ultimi dieci;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Meta Altin, nato il 16 agosto 1975 a Lushnje, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Lo svolgimento dell'attività in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2002

Il direttore generale: CINTI

02A12609

DECRETO 8 ottobre 2002.

Gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Parco Verde», in Striano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000, con il quale la società cooperativa edilizia «Parco Verde», con sede in Striano (Napoli), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Vittorio Ricci;

Visto il decreto ministeriale di proroga di gestione commissariale dell'8 maggio 2002;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2002 di scioglimento con nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile;

Ritenuta la necessità di concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco Verde», con sede in Striano (Napoli), sono prorogati fino al 27 giugno 2002.

Roma, 8 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A12605

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° agosto 2002.

Approvazione del Piano spaziale nazionale 2003-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, concernente l'approvazione del Piano spaziale nazionale (PSN);

Vista la deliberazione n. 31(02) del 23 maggio 2002 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) concernente la proposta del PSN 2003-2005 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 27/1999;

Considerato che il PSN 2003-2005 deliberato dall'ASI tiene conto del Programma nazionale della ricerca 2001-2003 deliberato dal CIPE il 21 dicembre 2000, delle linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, degli indirizzi del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia aerospaziale, promossi anche con il contributo del gruppo di lavoro interministeriale di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001, n. 1322/ric., e successive integrazioni, costi-

tuito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 27/1999 e composto dai rappresentanti dei Dicasteri degli esteri, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, dell'attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, dell'interno e per l'innovazione tecnologica;

Considerato che il PSN 2003-2005 traccia le linee della politica spaziale nazionale sulla base delle esigenze, dei vincoli di natura finanziaria e delle opportunità del Paese, anche con riferimento ad un contesto politico ed economico, nazionale ed internazionale, profondamente mutato rispetto al quadro esistente al momento dell'elaborazione dell'ultimo PSN 1998-2002 deliberato dal CIPE il 17 marzo 1998;

Considerata la partecipazione italiana ai programmi pluriennali dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e gli accordi internazionali vigenti, tra cui quello relativo alla Stazione spaziale internazionale;

Visto l'accordo intergovernativo Italia-Francia del 29 gennaio 2001 in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra ad uso duale, in corso di ratifica parlamentare, nonché la nota n. 194 del 15 luglio 2002 dell'ASI e la nota n. 995/COSMO/02 del 16 luglio 2002 del Ministero della difesa - Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti - IV reparto, concernenti precisazioni sulla integrale copertura finanziaria del programma Cosmo-Sky Med di cui al medesimo accordo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2002, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002, registro n. 3, foglio n. 101, di destinazione all'ASI del fondo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 5 della legge 29 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di navigazione satellitare;

Considerato che il Consiglio trasporti dell'Unione europea il 26 marzo 2002 ha approvato il programma di navigazione satellitare Galileo, cui l'ESA partecipa con i programmi Galileosat «Definition» e «Development & Validation»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare gli stanziamenti previsti nella tabella *C* per il triennio 2002-2004 sulla UPB 25.2.3.1, cap. 8922, a favore degli enti di ricerca, tra cui l'ASI;

Visto il DPEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2002, ed in particolare le previsioni di aumentare i finanziamenti per il sistema pubblico di ricerca nel prossimo quadriennio dall'attuale 0,6% all'1% del P.I.L.;

Visto il parere del 30 luglio 2002 reso dalla IV commissione CIPE «Ricerca e formazione» di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'approvazione del Piano spaziale nazionale 2003-2005;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, è approvato il Piano spaziale nazionale 2003-2005 deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana il 23 maggio 2002 come nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Nell'attuazione del PSN 2003-2005 l'ASI dovrà promuovere ogni iniziativa volta a favorire l'azione integrata di tutte le componenti del sistema, dal mondo della ricerca pubblica a quello delle piccole, medie e grandi imprese, per:

a) migliorare la qualità della vita del cittadino, la sicurezza dei cittadini ed avanzare le frontiere della conoscenza;

b) indirizzare e caratterizzare i ritorni di tipo sociale, scientifico, commerciale e strategico conseguenti agli investimenti richiesti;

c) favorire la competitività e internazionalizzazione dell'industria italiana, compresa quella di dimensioni medio-piccole, anche mediante la realizzazione e il trasferimento di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale sviluppate nell'ambito dei grandi programmi spaziali cui l'Italia concorre;

d) assicurare un adeguato rapporto fra i programmi realizzati in collaborazione con l'ESA e gli altri progranrmi nazionali o bi-multilaterali;

e) perseguire la creazione di centri di eccellenza, anche nell'ottica di una più intensa collaborazione tra pubblico e privato, stimolando la partecipazione alla realizzazione dei programmi di tutte le componenti nazionali;

f) promuovere la formazione e la diffusione delle conoscenze nel campo delle scienze e delle tecnologie spaziali anche al fine di sviluppare i collegamenti tra ricerca e industria;

g) accrescere l'acquisizione di entrate proprie derivanti dal mercato sia nazionale sia internazionale.

Art. 3.

L'avvio delle iniziative programmate momentaneamente sospese avverrà previa verifica delle risorse effettivamente disponibili e della sussistenza delle condizioni tecnologiche e di mercato e dovrà essere subordinato alla identificazione *ex-ante* ed *ex-post* dei ritorni e dei vantaggi competitivi permanenti per il sistema nazionale.

Art. 4.

Nelle more della ratifica parlamentare dell'accordo intergovernativo Italia-Francia del 29 gennaio 2001 in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, l'ASI è autorizzata a procedere allo sviluppo del sistema Cosmo-Sky Med, anche tenuto conto delle relative modalità di compartecipazione del Ministero della difesa.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, Istruzione, foglio n. 211

02A12536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 1° ottobre 2002.

Soppressione delle sezioni doganali «Valico stradale» e «Valico autostradale» dipendenti dalla dogana del Brennero.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 4, comma 2, 6, comma 3 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 e successive modifiche;

Vista la nota protocollo n. 15141 del 10 settembre 2002 con la quale la circoscrizione doganale di Fortezza ha chiesto la soppressione delle sezioni doganali «Valico stradale» codice meccanografico 033132 e «Valico autostradale» codice meccanografico 033133 - dipendenti dalla dogana del Brennero;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Le sezioni «Valico stradale» e «Valico autostradale» dipendenti dalla dogana del Brennero sono soppresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 1° ottobre 2002

Il direttore regionale: SCAPELLATO

02A12560

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Chieti.

Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 30 settembre 2002, prot. 262032, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del reparto II dell'ufficio provinciale di Chieti;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento di tutta la documentazione contenuta negli archivi del reparto II di pubblicità immobiliare, oltre agli arredi, suppellettili e personal computer dalla sede della ex Conservatoria dei registri immobiliari ubicata a Chieti in viale Europa n. 61, alla sede centrale dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti, sita in viale Amendola n. 62, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi al servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 9 ottobre 2002, prot. 8632;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

dal giorno 26 al giorno 29 settembre 2002 sono state interrotte le attività connesse al servizio della pubblicità immobiliare a seguito del trasferimento degli uffici del servizio di pubblicità immobiliare dalla sede ubicata a Chieti in viale Europa n. 61 alla sede centrale dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti sita a Chieti in viale Amendola n. 62;

Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A12483

DECRETO 17 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'uffico provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista le note dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 316459 del 30 settembre 2002 e n. 316653 del 30 settembre 2002, con le quali è stata comunicata e confermata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico che in data 28 settembre 2002, ha impedito, per l'intera giornata, l'acquisizione in rete di atti relativi al servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfinzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con fax del 15 ottobre 2002, n. 913, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 28 settembre 2002;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

02A12484

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Misure urgenti in materia di servizi pubblici».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente, sono stabiliti criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1, e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1° agosto 2002.

Riferimento normativo:

— La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A12497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica di Corea, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica araba d'Egittto, della Repubblica di Lettonia e della Repubblica francese.

«Martedì 8 ottobre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Young-Oh Song, ambasciatore della Repubblica di Corea, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 8 ottobre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jean Faltz, ambasciatore del Granducato di Lussemburgo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 8 ottobre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Helmy Abdelhamid Saleh Bedeir, ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 8 ottobre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jānis Lūsis, ambasciatore della Repubblica di Lettonia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Martedì 8 ottobre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Loïc Hennekinne, ambasciatore della Repubblica francese, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

02A12522

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 (estintori carrellati di incendio).

Con autorizzazione dirigenziale datata 13 settembre 2002, l'Istituto di ricerche e collaudi «M. Masini» è stato autorizzato in via definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 per il settore di attività «Estintori carrellati di incendio».

02A12569

Autorizzazione definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984 modificato con decreto ministeriale 3 settembre 2001 (estintori portatili d'incendio).

Con autorizzazione dirigenziale datata 13 settembre 2002, l'Istituto di ricerche e collaudi «M. Masini» è stato autorizzato in via definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 per il settore di attività «Estintori portatili d'incendio».

02A12570

Autorizzazione definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984 modificato con decreto ministeriale 3 settembre 2001 (reazione al fuoco dei materiali).

Con autorizzazione dirigenziale datata 13 settembre 2002, l'Istituto di ricerche e collaudi «M. Masini» è stato autorizzato in via definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 per il settore di attività «Reazione al fuoco dei materiali».

02A12571

Riconoscimento di estinzione della Fondazione «Opera per l'istruzione e l'educazione religiosa, morale e professionale della gioventù», in Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 ottobre 2002, viene estinta la Fondazione denominata «Opera per l'istruzione e l'educazione religiosa, morale e professionale della gioventù», in Castellammare di Stabia (Napoli).

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

02A12521

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9745
Yen giapponese	121,53
Corona danese	7,4316
Lira Sterlina	0,62990
Corona svedese	9,0820
Franco svizzero	1,4680
Corona islandese	86,29
Corona norvegese	7,3710
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57225
Corona ceca	30,918
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,41
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5941
Lira maltese	0,4132
Zloty polacco	3,9583
Leu romeno	32553
Tallero sloveno	228,9750
Corona slovacca	41,534
Lira turca	1637000
Dollaro australiano	1,7501
Dollaro canadese	1,5237
Dollaro di Hong Kong	7,6001
Dollaro neozelandese	1,9961
Dollaro di Singapore	1,7362
Won sudcoreano	1197,17
Rand sudafricano	9,8152

Cambi del giorno 29 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9820
Yen giapponese	121,21
Corona danese	7,4321
Lira Sterlina	0,63070
Corona svedese	9,1056
Franco svizzero	1,4657
Corona islandese	86,71
Corona norvegese	7,3910
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57189
Corona ceca	30,918
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,48
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5956
Lira maltese	0,4130
Zloty polacco	3,9748
Leu romeno	32907
Tallero sloveno	229,2013
Corona slovacca	41,605
Lira turca	1645000
Dollaro australiano	1,7579
Dollaro canadese	1,5329
Dollaro di Hong Kong	7,6588
Dollaro neozelandese	2,0125
Dollaro di Singapore	1,7387
Won sudcoreano	1200,40
Rand sudafricano	9,8624

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12844 - 02A12845

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio».

Estratto decreto G n. 434 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni:

«soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034270013/G (in base 10), 10PUTX (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità del prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG - Carl Braun Strasse, 1 - D - 34209 Melsungen (Germania), oppure: B. Braun Medical SA - Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona (Spagna).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 0,91 g, potassio cloruro 1,50 g, potassio fosfato bibasico 1,30 g, sodio acetato 2,79 g, glucosio monoidrato 55,0 g (o glucosio anidro 50,0 g);

eccipienti: acqua p.p.i. q.b., acido cloridrico a correzione del pH 1,18 g [mEq/l: (Na^+) 36, (K^+) 35, (CL^-) 36, (acetato come $HCO3^-$) 20, ($Hpo4^-$) 15] [mMol/l: ($C_6H_{12}O_6$. H_2O) 278]; osmolarità teorica: mOsm/l 429; pH compreso tra 5,0 e 6,0.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 034270025/G (in base 10), 10PUU9 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità del prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG - Carl Braun strasse, 1 - D-34209 Melsungen (Germania), oppure: B. Braun Medical SA - Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona (Spagna).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 0,91 g, potassio cloruro 1,50 g, potassio fosfato bibasico 1,30 g, sodio acetato 2,79 g, glucosio monoidrato 55,0 g (o glucosio anidro 50,0 g);

eccipienti: acqua p.p.i. q.b., acido cloridrico a correzione del pH 1,18 g [mEq/l: (Na^+) 36, (K^+) 35, (CL^-) 36, (acetato come $HCO3^-$) 20, ($Hpo4^-$) 15] [mMol/l: ($C_6H_{12}O_6$. H_2O) 278]; osmolarità teorica: mOsm/l 429; pH compreso tra 5,0 e 6,0.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12478

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bupixamol».

Estratto decreto n. 437 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPIXAMOL anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml», «2,5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 10 fiale 5 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml, «5mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 10 fiale 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, strada statale 67 - Tosco Romagnola, c.a.p. 50018, Italia, codice fiscale n. 01286700487.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031647062 (in base 10), 0Y5TBQ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (preparazione, infialamento, sterilizzazione, confezionamento); L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto, 7 (preparazione, infialamento, sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 12,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 5 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000 10» fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031647074 (in base 10), 0Y5TC2 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (preparazione, infialamento, sterilizzazione, confezionamento); L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto, 7 (preparazione, infialamento, sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 12,5 mg; l-adrenalina bitartrato 45,47935 mmg (pari ad adrenalina 25 mmg);

eccipienti: sodio cloruro 40 mg, sodio metabisolfito 2,5 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 5 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031647086 (in base 10), 0Y5TCG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (preparazione, infialamento, sterilizzazione, confezionamento); L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto, 7 (preparazione, infialamento, sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 5 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 031647098 (in base 10), 0Y5TCU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (preparazione, infialamento, sterilizzazione, confezionamento); L. Molteni & C. dei fratelli Alitti - Società di esercizio S.p.a., stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, località Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto, 7 (preparazione, infialamento, sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg; l-adrenalina bitartrato 45,47935 mmg (pari ad adrenalina 25 mmg);

eccipienti: sodio cloruro 40 mg, sodio metabisolfito 2,5 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Bupixamol» può essere utilizzata in ogni tipo in anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, locoregionale, blocco simpatico, peridurale sacrale, spinale subaracnoidea. «Bupixamol» è quindi indicata in tutti gli interventi della chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola che associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12476

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante III»

Estratto decreto G n. 439 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale ELETTROLITICA REIDRATANTE III, nelle forme e confezioni:

«soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG., sita in Melsungen (Germania).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: B. Braun Melsungen AG., nello stabilimento sito in Melsungen (Germania), ed anche da: B. Braun Medical SA., nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034271015/G (in base 10), 10PVT7 (in base 32);

classe: «C»;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 034271027/G (in base 10), 10PVTM (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: sodio cloruro 5,0 g, potassio cloruro 0,75 g, calcio cloruro diidrato 0,35 g, magnesio cloruro esaidrato 0,31 g, sodio acetato triidrato 6,40 g, sodio citrato 0,75 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati di acidosi lievi e moderati ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12477

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto decreto n. 431 dell'11 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale a denominazione comune fino ad ora registrato a nome della società Terapeutica Veneta S.r.l. - Laboratorio farmaco-biologico, con sede in via Olmo, 90 - Campodarsego (Padova), con codice fiscale n. 00401340286:

medicinale: SODIO CLORURO;

confezioni:

A.I.C. n. 031187014/G - 5% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031187026/G - 5% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187038/G - 5% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187040/G - 5% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031187053/G - 5% sacca 1000 ml;
A.I.C. n. 031187065/G - 5% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187077/G - 5% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187089/G - 5% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031187091/G - 0,45% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031187103/G - 0,45% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187115/G - 0,45% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187127/G - 0,45% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031187139/G - 0,45% sacca 1000 ml;
A.I.C. n. 031187141/G - 0,45% sacca 2000 ml;
A.I.C. n. 031187154/G - 0,45% sacca 3000 ml;
A.I.C. n. 031187166/G - 0,45% sacca 5000 ml;
A.I.C. n. 031187178/G - 0,45% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187180/G - 0,45% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187192/G - 0,45% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031187204/G - 0,9% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031187216/G - 0,9% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187228/G - 0,9% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187230/G - 0,9% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031187242/G - 0,9% sacca 1000 ml;
A.I.C. n. 031187255/G - 0,9% sacca 2000 ml;
A.I.C. n. 031187267/G - 0,9% sacca 3000 ml;
A.I.C. n. 031187279/G - 0,9% sacca 4000 ml;
A.I.C. n. 031187281/G - 0,9% sacca 5000 ml;
A.I.C. n. 031187293/G - 0,9% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187305/G - 0,9% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187317/G - 0,9% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031187343/G - 3% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031187356/G - 3% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187368/G - 3% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187370/G - 3% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031187382/G - 3% sacca 1000 ml;
A.I.C. n. 031187394/G - 3% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031187406/G - 3% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031187418/G - 3% 250 ml in flacone 500 ml,

è ora trasferita alla società: Monico S.p.a., con sede in via Ponte di Pietra, 7 - Mestre (Venezia), con codice fiscale n. 00228550273.

L'autorizzazione di alcune confezioni del medicinale «Sodio cloruro» sopracitato vengono sostituite con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale stesso con l'attribuzione di nuovi codici di A.I.C. come di seguito riportati:

medicinale: «Sodio cloruro»:

confezione da A.I.C. n. 031187065/G - 5% 50 ml in flacone 100 ml a A.I.C. n. 030805687/G - base 32 0XD3PR;

confezione da A.I.C. n. 031187077/G - 5% 100 ml in flacone 250 ml a A.I.C. n. 030805699/G - base 32 0XD3Q3;

confezione da A.I.C. n. 031187089/G - 5% 250 ml in flacone 500 ml a A.I.C. n. 030805701/G - base 32 0XD3Q5;

confezione da A.I.C. n. 031187091/G - 0,45% flacone 50 ml a A.I.C. n. 030805713/G - base 32 0XD3QK;

confezione da A.I.C. n. 031187103/G - 0,45% flacone 100 ml a A.I.C. n. 030805725/G - base 32 0XD3QX;

confezione da A.I.C. n. 031187115/G - 0,45% flacone 250 ml a A.I.C. n. 030805737/G - base 32 0XD3R9;

confezione da A.I.C. n. 031187127/G - 0,45% flacone 500 ml a A.I.C. n. 030805749/G - base 32 0XD3RP;

confezione da A.I.C. n. 031187139/G - 0,45% sacca 1000 ml a A.I.C. n. 030805752/G - base 32 0XD3RS;

confezione da A.I.C. n. 031187141/G - 0,45% sacca 2000 ml a A.I.C. n. 030805764/G - base 32 0XD3S4;

confezione da A.I.C. n. 031187154/G - 0,45% sacca 3000 ml a A.I.C. n. 030805776/G - base 32 0XD3SJ;

confezione da A.I.C. n. 031187166/G - 0,45% sacca 5000 ml a A.I.C. n. 030805788/G - base 32 0XD3SW;

confezione da A.I.C. n. 031187178/G - 0,45% 50 ml in flacone 100 ml a A.I.C. n. 030805790/G - base 32 0XD3SY;

confezione da A.I.C. n. 031187180/G - 0,45% 100 ml in flacone 250 ml a A.I.C. n. 030805802/G - base 32 0XD3TB;

confezione da A.I.C. n. 031187192/G - 0,45% 250 ml in flacone 500 ml a A.I.C. n. 030805814/G - base 32 0XD3TQ;

confezione da A.I.C. n. 031187394/G - 3% 50 ml in flacone 100 ml a A.I.C. n. 030805838/G - base 32 0XD3UG;

confezione da A.I.C. n. 031187406/G - 3% 100 ml in flacone 250 ml a A.I.C. n. 030805840/G - base 32 0XD3UJ;

confezione da A.I.C. n. 031187418/G - 3% 250 ml in flacone 500 ml a A.I.C. n. 030805853/G - base 32 0XD3UX.

Viene, pertanto, revocato il medicinale «Sodio cloruro» - A.I.C. n. 031187.

I lotti del medicinale «Sodio cloruro» prodotti a nome del vecchio titolare contraddistinti dal numero di A.I.C. (A.I.C. n. 031187) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nizax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 523 del 16 settembre 2002

Medicinale: NIZAX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, C.a.p. 50019 Italia, codice fiscale n. 00426150488.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026616019 - 20 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 026616021 - 10 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 026616033 - IV 5 fiale 100 mg/4 ml;

A.I.C. n. 026616045 - IV 5 fiale 150 mg/6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026616058 - IV 5 fiale 300 mg/12 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026616019 - «150 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 026616021 - «300 mg capsule» 10 capsule;

A.I.C. n. 026616033 - «100 mg/4 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale;

A.I.C. n. 026616045 - «150 mg/6 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 026616058 - «300 mg/12 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale.

I lotti già prodotti e distribuiti potranno essere dispensati al pubblico fino al centottantunesimo giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «IV 5 fiale 150 mg/6 ml» (A.I.C. n. 026616045), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A12480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amikacina Teva»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 550 del 30 settembre 2002

Specialità medicinale: AMIKACINA TEVA.

Confezioni:

«1 g soluzione iniettabile», 1 fiala IM/EV - A.I.C. n. 033586025;

«500 mg soluzione iniettabile», 5 fiale IM/EV - A.I.C. n. 033586037.

Società: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Amikacina Teva», 1g soluzione iniettabile, 1 fiala IM/EV - A.I.C. n. 033586025; «Amikacina Teva», 500 mg soluzione iniettabile, 5 fiale IM/EV - A.I.C. n. 033586037, prodotti anteriormente al 6 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 18 del 28 gennaio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 552 del 30 settembre 2002

Medicinale: GLICEROLO.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Nova Argentia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lovanio, 5, c.a.p. 20121 - Italia, codice fiscale n. 02422540159.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13), 1. a modifica del nome di un'officina di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti e conseguente modifica del produttore del principio attivo, con gli ulteriori fornitori: Balestrini chimica S.r.l. (via V. Monti, 55 - 20123 Milano) e Undesa Italia S.r.l. (via Garibaldi, 10 - 40012 Calderara di Reno - (Bologna).

La modifica relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti è di seguito indicata: relativamente alle confezioni:

A.I.C. n. 030512014/G - 6 supposte 750 mg;

A.I.C. n. 030512026/G - 12 supposte 750 mg;

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio stearato 75 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio stearato 57,75 mg, sodio bicarbonato 17,25 mg.

relativamente alle confezioni:

A.I.C. n. 030512038/G - 6 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 030512040/G - 12 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 030512053/G - 18 supposte 1500 mg;

da:

principio attivo : invariato;

eccipienti: sodio stearato 125 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio stearato 96,25 mg, sodio bicarbonato 28,75 mg;

relativamente alle confezioni:

A.I.C. n. 030512065/G - 6 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 030512077/G - 12 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 030512089/G - 18 supposte 2500 mg;

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio stearato 250 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio stearato 192,5 mg, sodio bicarbonato 57,5 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 030512014/G - da 6 supposte 750 mg a «750 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 030512026/G - da 12 supposte 750 mg a «750 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 030512038/G - da 6 supposte 1500 mg a «1500 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 030512040/G - da 12 supposte 1500 mg a «1500 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 030512053/G - da 18 supposte 1500 mg a «1500 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 030512065/G - da 6 supposte 2500 mg a «2500 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 030512077/G - da 12 supposte 2500 mg a «2500 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 030512089/G - da 18 supposte 2500 mg a «2500 mg supposte» 18 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Expirobacter»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 555 del 30 settembre 2002

Medicinale: EXPIROBACTER.

Titolare A.I.C.: Prodotti dott. Maffioli S.a.s. di Labruzzo Anna & C., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8 - 20100 Italia, codice fiscale 01055270159.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Expirobacter trova impiego nelle diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori nell'adulto e nel bambino».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034183018 - «100 mg compressa solubile», 1 compressa.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12486

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti il divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di prodotti vari

Con decreto ministeriale del 21 novembre 2001, n. 1256308, è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato del prodotto elettrico: lampada da tavolo in vetro modello H98059 250V; 50Hz; attacco tipo E27; classe di isolamento II, IP 20, importato dalla società OK Travel S.r.l. - via Bach, 30 - 09045 Quartu Sant'Elena (Cagliari), in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Con decreto ministeriale del 18 gennaio 2002, n. 1250299, è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato del prodotto elettrico: catena luminosa 30 luci, modello SK-3 0081 250V; 38W; IP20; classe II, importato dalla società Rubino Import-Export, con sede in Roma, via Filippo Turati, 159, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Con decreto ministeriale del 22 gennaio 2002, prot. n. 1250367, è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato del giocattolo denominato «Set Box USA art. 801568» di fabbricazione cinese ed importato dalla società Forma S.r.l., con sede in via Enrico Mattei, 9 - 21036 Gemonio (Varese), in quanto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

Con decreto ministeriale del 29 maggio 2002 è stato disposto il ritiro dal mercato e il divieto di commercializzazione di quattro modelli di D.P.I. (occhiali da sole), di cui alle foto allegate al decreto, importati dalla società Tong Da IM-EX, con sede in Firenze, via Nazionale, 158/R, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con decreto ministeriale del 29 luglio 2002 è stato disposto il ritiro dal mercato e il divieto di commercializzazione di un D.P.I. (occhiali da sole), modello Young 104, di cui alla foto allegata al decreto, importato dalla società ZHOU CHAI MEI, con sede in Milano, via Bramante n. 15, in quanto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni.

02A12479

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eugea Soc. coop. agricola a r.l.», in Aviano

Con deliberazione n. 3191 del 20 settembre 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Eugea Soc. Coop. Agricola a r.l.», con sede in Aviano, costituita il 24 ottobre 1996, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Eleonora Colautti, con studio in Spilimbergo, via Vittorio Emanuele II, n. 1.

02A12558

REGIONE TOSCANA

Revoca dell'autorizzazione al confezionamento ed alla vendita delle acque minerali «Fontemura» e «L'Aqua»

Con decreto dirigenziale n. 5192 del 10 ottobre 2002, alla società Fortemura S.r.l. avente:

sede legale in Grosseto, via Guerrazzi n. 2;

stabilimento di produzione in Arezzo, località Alpi di Poti, via Fontemura n. 1;

codice fiscale e partita I.V.A. n. 00103650511,

sono state revocate le autorizzazioni al confezionamento ed alla vendita delle acque minerali naturali «Fontemura» e «L'Aqua», come specificato nell'elenco seguente:

acqua minerale «Fontemura»:

deliberazione G.R.T. n. 13309 del 9 dicembre 1985;

deliberazione G.R.T. n. 5828 del 23 giugno 1986;

deliberazione G.R.T. n. 3702 del 26 aprile 1988;

deliberazione G.R.T. n. 9225 del 22 ottobre 1990;

lettera ns prot. n. IV.A/13764 del 21 giugno 1992;

deliberazione G.R.T. n. 5785 del 13 giugno 1994;

decreto dirigenziale n. 7593 del 12 novembre 1996;

decreto dirigenziale n. 6 del 5 giugno 2000;

acqua minerale «L'Aqua»:

deliberazione G.R.T. n. 2353 del 19 luglio 1995;

decreto dirigenziale n. 7593 del 12 novembre 1996;

decreto dirigenziale n. 6 del 5 giugno 2000.

02A12524

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda del sig. Aldo Mari, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Ukmar», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991 con decreto prefittizio n. 1.13/2-449/02 di data 7 ottobre 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/7439 dd. 20 dicembre 1930, con il quale il cognome del sig. Antonio Ukmar, nato l'11 gennaio 1886 a Trieste, padre dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Mari», con estensione alla moglie Giuseppina Ukmar ed ai figli Armanda e Aldo.

Per effetto, il cognome del sig. Aldo Mari, nato a Trieste il 23 agosto 1925 e residente a Trieste in via Fabio Severo n. 70, è ripristinato nella forma originaria di «Ukmar».

Su domanda della sig.ra Silvia Volpi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Lisjak», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991 con decreto n. 1.13/2-424/02 di data 8 ottobre 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/11155 di data 30 aprile 1936, con il quale il cognome del sig. Giovanni Lisjak, nato il 18 giugno 1906 a Trieste, padre dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Volpi».

Per effetto, il cognome della sig.ra Silvia Volpi, nata il 27 maggio 1937 a Trieste e residente a Trieste in via di Basovizza n. 9, è ripristinato nella forma originaria di «Lisjak».

02A12556 - 02A12557

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, tenuto conto della convenzione stipulata in data 20 aprile 2000 con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco con la quale veniva costituito un ufficio unico per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni delle camere di commercio di Como e di Lecco, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ovvero sono state dichiarate decadute e son state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como con le sottospecificate determinazioni.

I punzoni in dotazione alle imprese sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como che ha provveduto alla loro deformazione:

Marchio 150 CO - impresa G.B.M. S.r.l. - sede Lurate Caccivio (Como) - cessata;

Marchio 13 LC - impresa Walter creazioni orafe - sede Ballabio (Lecco) - cessata;

Marchio 21 LC - impresa Gjergji S.n.c. - sede Lecco - cessata;

Marchio 147 CO - impresa ACE Promoter - sede Bulgarograsso (Como) - decaduta;

02A12559

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 settembre 2002 del Ministero della salute, recante: «Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Eparina Calcica Ethypharm".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2002).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 6, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel seguente modo: «Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Eparina Calcica Ethypharm".».

02A12519

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651255/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.